

LIQ. CONTR. N° 1/2026

Sent. n. 1/2026 pubbl. il 10/01/2026  
Rep. n. 1/2026 del 10/01/2026

N. R.G. 120/2025 P.U.

OGGETTO: DICHIARAZIONE  
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente relatore

dott. Paola Elefante

Giudice

dott. Elisa Einaudi

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 05.12.2025 da:

LUCIO TARASCO (TRSLCU73R03I480K) rappresentato e difeso dall'avv. FLAVIO GAZZI  
per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

**Premesso che:**

con ricorso depositato in data 05.12.2025, LUCIO TARASCO ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

**Ritenuto**, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

**Rilevato che** non va indagata la meritevolezza in capo al debitore, atteso che ai fini dell'ammissione del debitore alla procedura di liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte serbate dai debitori ed ogni altra ragione che ha determinato la situazione di sovraindebitamento, posto che la liquidazione controllata non è, di per sé, un vantaggio per il richiedente, né ha carattere premiale per cui non può essere negata sulla base di circostanze soggettive riconducibili a presunta negligenza o imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento: eventuali profili di mancanza di meritevolezza, ove sussistenti e



rilevanti, saranno eventualmente valutati nella successiva fase dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII (Cass. sez. I n. 22074/2025);

**Rilevato** che le passività in capo a LUCIO TARASCO ammontano a euro 147.331,61 (al netto delle spese di procedura e dei compensi in favore di O.C.C.) e sono costituite in particolare da debiti erariali e da esposizioni verso [REDACTED] e verso la [REDACTED]

[REDACTED]	Euro 6.200,52
[REDACTED]	Euro 516,76
[REDACTED]	
[REDACTED]	Euro 78.588,48
[REDACTED]	Euro 295,96
[REDACTED]	
[REDACTED]	Euro 2.930,79
[REDACTED]	
[REDACTED]	Euro 89,84
[REDACTED]	Euro 1.550,96
[REDACTED]	Euro 36.518,55
[REDACTED]	Euro 20.639,75

I debiti fiscali derivano in parte dall'esercizio dell'attività svolta con la ex moglie sig. [REDACTED] (dalla quale è divorziato da metà degli anni 2000) e in parte dall'attività imprenditoriale svolta in proprio fino al 2019.

Il debito verso la [REDACTED] era originariamente di euro 62.518,55, ridotto a euro 30.000,00 a seguito di accordo tra le parti sottoscritto il 11.11.2022 a fronte del versamento della somma di euro 25.000,00 effettuata dal sig. Tarasco in data 18.01.2023 con bonifico bancario derivante dall'assunzione del finanziamento verso la [REDACTED].  
[REDACTED] la consegna di n. 5 assegni bancari di importo di 1.000,00 cadauno aventi scadenza 30 dicembre di ogni anno a partire dal 2023 fino al 2027.

A seguito del protesto dell'assegno bancario avente scadenza al 30.12.2024, la scrittura privata ha cessato di essere efficace e il creditore ha facoltà di agire per l'intero credito, espunte le somme già percepite; dal che il credito residuo dichiarato.

**Rilevato** che, quanto all'attivo, il ricorrente è proprietario

-per la quota del 12,50% di beni immobili censiti a catasto fabbricati e catasto terreni nel comune di Roburent in ordine ai quali sarà necessario disporre perizia per l'accertamento del loro valore commerciale (anche tenuto conto che si tratta di beni in comproprietà). I beni non risultano oggetto di ipoteca, atteso che il finanziamento bancario è garantito dalla fidejussione specifica rilasciata dalla [REDACTED] - codice fiscale [REDACTED] per il suo intero importo;

-dei seguenti autoveicoli come da dichiarazione fornite dal ricorrente e confermate dalla documentazione reperita dal pubblico registro automobilistico:

1. autocarro modello Renault Master - targato BA209DT - anno di immatricolazione 1998 in comproprietà con la sig. [REDACTED] (ex prima coniuge del sig. Tarasco);
2. autovettura modello Fiat Croma - targata DR683HV - anno immatricolazione 2008;





3. motocicletto modello SUZUKI V STROM 1000 – targato BX43093 – anno di immatricolazione 2004, il tutto per un valore stimato di euro 1.500,00 che tuttavia dovrà essere specificamente indicato per ciascun mezzo anche tramite preventivi o perizia di stima.

-reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato, qualifica di impiegato addetto all'ufficio traffico responsabile e supervisore delle assunzioni degli autisti e delle officine-magazzini sia presso la sede di Bra che in Tunisia presso la [REDACTED] con sede in [REDACTED] (CN) [REDACTED] - P.IVA n. [REDACTED]. Lo stipendio medio è di euro 2.100,00 netti mensili per n. 14 mensilità annuali, ma grazie alle numerose trasferte è spesso elevato a euro 2.500,00 mensili netti.

**Ritenuto**, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

**Ritenuto** che andrà valutata la dichiarazione di perdita di possesso di ben tre autoveicoli effettuata al PRA dal sig. Tarasco contestualmente il 30.05.2024 ossia in concomitanza con il conferimento dell'incarico all'OCC (il quale ha diligentemente prodotto tale certificazione e indicato "cessione" negli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal ricorrente negli ultimi cinque anni);

**Rilevato** che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

**Ritenuto** che nella specie il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato in complessivi **euro 2.100,00 netti mensili** che non è assoggettabile alla procedura, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione; va infatti osservato che il sig. Tarasco Lucio si è separato anche dalla seconda moglie sig. [REDACTED] dalla quale ha avuto tre figli nati nel 2014, nel 2017 e nel 2019; in sede di separazione consensuale, le parti avevano concordato che il ricorrente avrebbe versato alla madre la somma mensile di euro 1.200,00 (euro 400,00) per ciascun figlio, oltre alla somma di euro 1.500,00 nei mesi di giugno e dicembre quale contributo alle spese straordinarie; con accordo sottoscritto il 14.04.2025 la signora [REDACTED] (ex coniuge del sig. Tarasco) al fine di poter agevolare il proprio ex coniuge nella presentazione del ricorso per accedere alla procedura di sovraindebitamento, e per tutta la durata della procedura, dalla data di apertura della medesima, ha acconsentito affinché le somme dovute per il mantenimento dei figli di cui alla sentenza di separazione consensuale siano ridotte a euro 1.000,00 mensili, senza il contributo alle spese straordinarie per euro 1.500,00 a giugno e dicembre.

Il sig. Tarasco vive da solo in abitazione in affitto per il quale corrisponde euro 500,00 mensili (come emerge dagli estratti conto) oltre euro 100,00 per le spese condominiali.

Le spese per assicurazione e carburante verranno meno con la liquidazione degli automezzi.





**Rilevato infine**

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

**dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

nei confronti di:

LUCIO TARASCO (CF TRSLCU73R03I480K)

**NOMINA**

Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., dr. Alberto Fusta, nato a Cuneo il 09.06.1971, C.F. FSTLRT71H09D205E, domiciliato presso il proprio Studio in Cuneo Via Roma n. 55

**ORDINA**

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

**ORDINA**

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

**DISPONE**

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

**FISSA**

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del



Sent. n. 1/2026 pubbl. il 10/01/2026

Rep. n. 1/2026 del 10/01/2026

debitore e della sua famiglia in euro 2.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 09/01/2026

Il Presidente estensore

Dott. Roberta Bonaudi

COMPLETAMENTE  
IN DATA 10 DEL 2026  
A.W. GABRI FLAVIO  
D.L. FUSTA ALBERTO  
PM SEDE

IL CANCELLIERE  
Stefano Bonaudi

